

Delibera n° 2116

Estratto del processo verbale della seduta del
29 dicembre 2023

oggetto:

LR 9/2011, ART 4. REPERTORIO E SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PREVISTI DAL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO REGIONALE (S.I.I.R.) 2024-2028. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	assente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, recante la “Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia”, che affida alla Regione lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale;

Visto in particolare l'art. 4 della l.r. 9/2011 ai sensi del quale il Sistema informativo integrato regionale (S.I.I.R.) è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici di soggetti diversi, tra cui gli Enti Locali e gli Enti pubblici anche economici, e comprende il complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei suddetti soggetti;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 9/2011, i servizi previsti dal S.I.I.R., in quanto resi nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione sono individuati in un apposito Repertorio, approvato dalla Giunta regionale;

Considerato altresì che ai sensi dell'art. 4, comma 6, della l.r. 9/2011, le modalità di erogazione dei servizi previsti dal S.I.I.R sono disciplinate da accordi stipulati con la Regione;

Richiamata la propria deliberazione 30 novembre 2018, n. 2251, che ha approvato l'attuale versione del Protocollo d'intesa per l'erogazione dei servizi previsti dal S.I.I.R. 2019-2023, tra i cui allegati è inclusa quale parte integrante del Protocollo stesso l'ultima versione del suddetto Repertorio;

Ricordato che il Protocollo d'intesa, come stabilito dall'Art. 14 “Durata”, ha termine alla data del 31 dicembre 2023;

Atteso dunque che, alla luce dei mutati scenari tecnologici e legislativi quali ad esempio il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si rende necessario procedere all'approvazione di una versione aggiornata e adeguata del Protocollo d'Intesa e dei suoi allegati;

Visto lo schema di Protocollo d'intesa per l'erogazione dei servizi previsti dal S.I.I.R. 2024-2028 composto dal testo del Protocollo e dai relativi allegati A) “Repertorio, collegamento alla RUPAR e misure di sicurezza”, B) “Servizi IRDAT FVG” e C) “CSOR – Servizi Oneri a Rimborso”, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente delibera;

Visti gli artt. dal 23 al 30 dell'“Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2023, n. 1116, e successive modificazioni ed integrazioni, che assegna alla (Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, tra l'altro, la competenza in materia di ICT ed e-government;

Ritenuto opportuno approvare lo schema di Protocollo d'intesa per il quinquennio 2024-2028 completo dei relativi allegati;

Ritenuto, altresì, opportuno confermare la semplificazione dell'iter di modifica degli allegati al Protocollo e in particolare del Repertorio previsto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4, comma 2, della l.r. 9/2011, per rispondere tempestivamente alle esigenze di continuo aggiornamento cui sono soggetti i servizi previsti dal S.I.I.R., demandando a successivi decreti del Direttore del Servizio competente in materia di ICT ed e-government l'eventuale aggiornamento del documento;

Su proposta dell'Assessore al patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi,

La Giunta regionale all'unanimità,

delibera

“1. Di approvare il “Repertorio” elaborato dal Servizio sistemi informativi ed e-government, allegato A) quale parte integrante e sostanziale alla presente delibera, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della l.r. 9/2011;

2. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa per l'erogazione dei servizi previsti dal S.I.I.R. 2024-2028 composto dal testo del Protocollo e dai relativi allegati;

3. di autorizzare il Direttore del Servizio sistemi informativi digitalizzazione ed e-government alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa con gli Enti già sottoscrittori e con i nuovi Enti che, rientrando nel novero dell'Art. 4 comma 5 della l.r. 9/2011, ne facessero richiesta;

4. di autorizzare il Direttore del Servizio sistemi informativi digitalizzazione ed e-government ad aggiornare, in relazione all'evoluzione del settore dell'ICT, il "Repertorio" di cui al punto 1 e gli allegati allo schema di Protocollo d'intesa di cui al punto 2."

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2116 DEL 29 DICEMBRE 2023

Allegato A
Repertorio, collegamento alla RUPAR e misure di Sicurezza

Rif. int. : Allegato A Repertorio 2024-2028 - 20231006.docx
Creatore : Paolo Agati
Ultimo salvataggio : 05/10/2023 15.34.00
Ultima stampa :
Rev. : 3.0
Vers. Prec. :

Indice

Sommario

1. Revisioni.....	2
2. Repertorio applicativo	3
3. Collegamento alla RUPAR e Misure di Sicurezza	4
1. Finalità e ambito di applicazione.....	4
2. Misure di sicurezza applicabili.....	4
3. Descrizione della RUPAR.....	4
4. Gestore della RUPAR	4
5. Utilizzatori della RUPAR.....	4
6. Scelta del tipo di collegamento	5
7. Collegamento dei dispositivi dell'Ente alla RUPAR	5
8. Indirizzamento IP e risoluzione nomi DNS.....	6
9. Collegamento alla rete internet.....	6
10. Accesso remoto alla rete	6
11. Reti speciali	6
12. Reti di raggruppamenti o associazioni di Enti.....	7
13. Comunicazioni tra reti di Enti	7
14. Coordinamento gestionale del servizio.....	7
15. Responsabilità	7
16. Facoltà di controllo.....	8
17. Procedure di emergenza.....	8

1. Revisioni

Data	Versione	Autore	Descrizione
29/08/18	00.02	Paolo Agati	Versione edizione 2019-2023
31/10/23	00.03	Paolo Agati	Versione edizione 2024-2028

2. Repertorio applicativo

Il Repertorio applicativo offerto agli Enti consiste nelle seguenti categorie di servizi:

- Contabilità e Finanza
- Entrate, Imposte, Tributi
- Gestione documentale e conservazione
- Gestione pratiche
- Patrimonio
- Popolazione e servizi demografici
- Risorse umane
- Servizi al Cittadino
- Servizi Cloud
- Servizi di Rete
- Servizi ICT per gli Enti
- Sicurezza ICT e privacy
- Territorio
- Trasparenza, pubblicità e open data

3. Collegamento alla RUPAR e Misure di Sicurezza

1. Finalità e ambito di applicazione

La presente sezione riguarda le modalità per il collegamento degli Enti Pubblici alla rete unitaria della pubblica amministrazione regionale – RUPAR con la finalità di garantire la sicurezza dei sistemi informativi degli Enti e di proteggere da accessi non autorizzati tutti gli utenti della rete regionale – RUPAR.

Le seguenti norme si applicano a tutti gli Enti locali della Regione, in qualunque modo connessi alla rete regionale.

2. Misure di sicurezza applicabili

Per garantire la sicurezza dei collegamenti alla RUPAR, gli Enti sottoscrittori si impegnano ad adottare ed implementare le misure di sicurezza indicate nella Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017 dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

3. Descrizione della RUPAR

La Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale del Friuli-Venezia Giulia è una rete intranet costituita da tre livelli:

- rete di backbone,
- rete di aggregazione
- collegamenti di accesso delle singole sedi.

L'infrastruttura è basata sulle connessioni in fibra ottica della RPR (Rete Pubblica Regionale), a cui si integrano collegamenti forniti da Provider esterni per la connessione delle sedi non coperte e per l'interfacciamento con le reti Internet e Infranet nazionale. L'infrastruttura utilizza la tecnologia IP/MPLS, la quale, facendo uso del protocollo IP ed estendendone le funzionalità, permette la realizzazione di reti telematiche di elevate prestazioni capaci di supportare nativamente le VPN, cioè reti intranet logicamente separate distribuite a livello geografico.

La rete MPLS appare ai suoi utilizzatori come una qualunque rete IP, dal momento che il protocollo MPLS e le sue problematiche sono confinate all'interno della rete stessa. Anche questa separazione fisica ma soprattutto logica delle funzioni rende un contributo alla semplicità dell'intera rete permettendo, all'occorrenza, di scindere nettamente le funzioni di gestione del trasporto geografico da quelle di connessione all'utente.

Nel caso della rete RUPAR della Regione Friuli-Venezia Giulia, sono presenti tre ambiti, SIAR, SIAL e SISSR, all'interno dei quali sono implementate, a livello IP/MPLS, le VPN distinte destinate a ciascun Ente o raggruppamento di Enti. La configurazione delle VPN è estremamente flessibile, e permette modifiche in funzione delle variazioni organizzative degli Enti.

Le comunicazioni fra Enti o raggruppamenti di Enti diversi sono possibili attraverso la configurazione di abilitazioni specifiche su di un dispositivo di firewalling (Centro Controllo Traffico o CCT) che controlla i flussi di traffico inter-Ente.

A livello centrale, vengono inoltre erogati i servizi di Data Center (sito principale di Trieste e di DR di Palmanova) e di accesso ad Internet e Infranet.

La rete RPR, oltre alle sedi della RUPAR, fornisce connettività verso Internet alle sedi scolastiche.

4. Gestore della RUPAR

La gestione della rete unitaria della pubblica amministrazione regionale – RUPAR – è affidata dalla Regione alla società in house Insiel s.p.a.; pertanto con il termine “gestore della RUPAR” si intende, nel seguito, la società Insiel s.p.a.

5. Utilizzatori della RUPAR

L'accesso alla RUPAR è consentito esclusivamente ad utenti accreditati che siano:

1. Dipendenti dell'Ente

2. Amministratori dell'Ente
3. Consulenti e dipendenti di società, che svolgono servizi istituzionali per l'Ente.

Non rientrano fra gli utilizzatori della RUPAR:

- Personale di Organizzazioni o Aziende che utilizzano la sede dell'Ente non per fini istituzionali dell'Ente stesso, ad esempio:
 - associazioni culturali;
 - soggetti non-profit;
 - operatori economici che gestiscono servizi comunali, per quanto riguarda finalità che esulano dalle attività specifiche legate al servizio appaltato;
- Cittadini che utilizzino il servizio fvgWiFi tramite un access point installato presso una sede comunale.

6. Scelta del tipo di collegamento

In assenza di collegamento RPR (Rete Pubblica Regionale), la scelta del collegamento più idoneo per interconnettere la sede dell'Ente sarà valutata dal gestore della RUPAR, di concerto con l'Ente interessato. Tali collegamenti potranno essere di proprietà dell'Ente (sia su portante wired che wireless) che noleggiati da un Provider. La scelta sarà fatta tenendo conto delle specifiche esigenze di larghezza di banda, delle tipologie di servizi da dispiegare in rete, dei requisiti di affidabilità e delle attuali offerte di mercato. Il tipo di collegamento prescelto, di norma di tipologia intranet, dovrà essere preventivamente approvato dalla competente direzione della Regione, nella fattispecie il Servizio SIDEG.

Ogni tipologia di connessione potrà prevedere un sistema di backup (ridondanza di apparati e connessioni). Tale collegamento di backup dovrà venir concordato preventivamente con il gestore della RUPAR e approvato dalla competente direzione della Regione, nella fattispecie il Servizio SIDEG.

Gli oneri economici per il raccordo al nodo più vicino della RUPAR ("POP – Point of Presence), quali i costi di manutenzione, nel caso di collegamento di proprietà, il canone della linea, il costo del traffico dati, nonché la gestione della linea stessa, sono a carico dell'Ente. Eventuali oneri per l'acquisto di apparati di interfaccia da dislocare presso l'Ente stesso (router...) sono altresì a carico dell'Ente.

Tutti gli altri oneri per l'utilizzo della rete RUPAR e dei servizi in essa veicolati sono inclusi nei costi della convenzione fra Regione ed Ente.

Il gestore della RUPAR assicura gli SLA previsti solamente sui collegamenti in propria gestione.

Gli SLA sono indicati nel Catalogo dei Servizi allegato al Disciplinare di Servizio tra Regione FVG ed Insiel previsto all'art.9 della L.R. 9/2011.

7. Collegamento dei dispositivi dell'Ente alla RUPAR

L'Ente si fa parte diligente di estendere, attraverso la propria infrastruttura di rete, il collegamento e i servizi di rete offerti dalla RUPAR alle proprie stazioni di lavoro. Al fine di evitare accessi da parte di sistemi e persone non autorizzate alla rete RUPAR si rimanda all'applicazione delle misure di sicurezza AgID di cui alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017. Deve essere implementato il livello 1, obbligatorio per tutte le PA.

In particolare, tutti gli utenti a cui vengono forniti accessi alla rete RUPAR devono essere riconosciuti e identificabili. L'Ente deve, pertanto, attuare tutte le misure che impediscano accessi non identificati. Eventuali disservizi, malfunzionamenti o danni alle infrastrutture tecnologiche o ai dati o risorse appartenenti a elaboratori collegati alla RUPAR o ad Enti ad essa connessi che siano riconducibili come provenienti ad un particolare Ente/utente saranno, pertanto, attribuiti alla responsabilità dello stesso per qualsiasi implicazione civile o penale.

Se la rete è condivisa con altri soggetti diversi dagli Enti locali collegati alla RUPAR (ad esempio: aziende, privati cittadini, eccetera) dovrà essere realizzata una sotto-rete (VLAN) ad uso esclusivo degli Enti collegati alla RUPAR e questa sottorete non dovrà in alcun modo essere accessibile da parte degli altri utenti, i quali non potranno in alcun modo poter accedere alla RUPAR.

8. Indirizzamento IP e risoluzione nomi DNS

Il gestore della RUPAR mantiene il piano di indirizzamento della RUPAR, assegnando agli Enti collegati le reti IP necessarie al funzionamento delle proprie infrastrutture in un'ottica di coordinamento a livello regionale.

L'assegnazione dei singoli IP all'interno di tali reti rimane a carico dell'Ente locale.

Per la risoluzione dei nomi vengono utilizzati i server DNS della RUPAR. Nel caso in cui l'Ente disponga di proprio server DNS, questi ultimi devono essere configurati, d'intesa con il gestore della RUPAR, in modo da utilizzare i server DNS della RUPAR per la risoluzione dei nomi appartenenti ai domini intranet della RUPAR stessa.

9. Collegamento alla rete internet

Il collegamento alla rete internet è un servizio offerto dalla RUPAR. Il collegamento Internet attraverso la RUPAR è protetto contro accessi indesiderati. Può altresì essere "schermato" per impedire la navigazione in siti illegali e/o pericolosi (infetti da virus, phishing, trojan horse...) e controllato da sistemi antivirus. Eventuali eccezioni a tali modalità di controllo, dovute a limitazioni tecniche di particolari servizi o apparati, verranno valutate dal gestore della RUPAR d'intesa con il Servizio SIDEG sulla base delle possibili implicazioni relative alla sicurezza informatica. In ogni caso le eccezioni dovranno essere specifiche, a termine e non avere impatto sulla sicurezza complessiva del sistema. Non sono ammesse richieste generiche. L'attivazione delle eccezioni deve essere richiesta in accordo con quanto disposto dall'Art. 3 comma 2 del Protocollo.

Gli Enti che, in via eccezionale, desiderassero disporre di un proprio ulteriore accesso dedicato ad internet sono tenuti ad avvisare preventivamente il Servizio SIDEG ed il gestore della RUPAR. Tale collegamento dovrà essere adeguatamente protetto ed è onere dell'Ente provvedere ad interporre fra la porta di accesso a internet e la propria rete un sistema di protezione (ad es. firewall) acquisito a carico dell'Ente, le cui caratteristiche dovranno essere concordate con il gestore della RUPAR. È fatto obbligo all'Ente di concedere al gestore della RUPAR, su esplicita richiesta, i codici per accedere in lettura al firewall e controllarne la configurazione.

Nel caso in cui il gestore della RUPAR verificasse la mancata ottemperanza, da parte dell'Ente, alle suddette disposizioni, provvederà a relazionare in merito al servizio SIDEG.

È possibile richiedere al SIDEG l'accesso ad un progetto pilota per l'installazione e configurazione da parte del gestore della RUPAR di un firewall presso l'Ente. Tale firewall potrà essere utilizzato per servizi specifici definiti preliminarmente, permettendo di mantenere un adeguato livello di sicurezza anche mediante la segmentazione della rete dell'Ente. La fattibilità della richiesta, dopo eventuali approfondimenti con l'Ente, verrà valutata dal Servizio SIDEG, sentito il gestore della RUPAR.

10. Accesso remoto alla rete

Fra i servizi messi a disposizione degli Enti collegati alla RUPAR, rientra anche la modalità di accesso remoto in modalità VPN (Client to LAN), limitatamente a utenti identificati e preventivamente autorizzati mediante apposita richiesta. La relativa abilitazione è sempre a termine.

Il gestore della RUPAR non garantisce la qualità *end to end* di questo servizio, quanto a disponibilità e prestazioni, essendo dipendente da fattori esterni alla RUPAR, non direttamente controllabili.

Gli Enti che volessero attivare un proprio servizio VPN all'interno della propria rete dovranno comunicarlo al gestore della RUPAR, come nel caso del sistema di protezione (firewall).

11. Reti speciali

Per il collegamento di dispositivi utilizzati per la gestione ed il controllo di impianti tecnologici e comunque non aventi attinenza con le postazioni di lavoro degli utenti, è opportuno, per motivi di sicurezza e funzionali, utilizzare reti IP separate e controllate da un dispositivo di sicurezza (tipicamente un firewall). Tale esigenza è ancora più stringente nel caso in cui vi siano dispositivi gestiti o mantenuti da Aziende esterne, anche mediante l'utilizzo di collegamenti remoti.

Nel caso dei sistemi di videosorveglianza, è prevista l'assegnazione di reti IP dedicate da parte del gestore della RUPAR, anche per permettere la futura interconnessione di tali sistemi a livello regionale.

Al fine di evitare disfunzioni nella fruizione dei servizi SIAL da parte degli utenti, gli host delle reti speciali di norma non

potranno utilizzare più del 30% della banda trasmissiva del collegamento RPR/RUPAR della sede.

12. Reti di raggruppamenti o associazioni di Enti

In caso di raggruppamenti o associazioni di Enti che mettano in comune la gestione delle proprie reti, si applicheranno alla rete inter-Ente tutte le norme di sicurezza in vigore per i collegamenti di un singolo Ente, in particolare per quanto riguarda i collegamenti ad internet e gli accessi remoti in modalità VPN.

Nel caso di associazioni o raggruppamenti di Enti, la visibilità fra le reti degli Enti stessi è ottenuta a livello di RPR/RUPAR configurando opportunamente i parametri IP/MPLS dei collegamenti interessati.

I referenti interessati dovranno comunicare eventuali variazioni dell'elenco degli Enti appartenenti all'associazione/raggruppamento e collaborare con il gestore della RUPAR per permettere l'introduzione delle modifiche necessarie alla configurazione della rete.

Nel caso di gestione autonoma, è altresì richiesto, prima della connessione della rete inter-Ente alla RUPAR, di fornire al gestore della RUPAR, che informerà la Regione, il progetto della rete, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche e alle misure di sicurezza prescelte. La Regione tramite il gestore della RUPAR può eventualmente fornire prescrizioni e richiedere modifiche del progetto. Nel caso in cui ciascun Ente utilizzi la rete inter-Ente anche come porta di accesso alla RUPAR, ovvero si utilizza un unico raccordo alla RUPAR condiviso fra tutti gli Enti connessi alla rete inter-Ente, gli Enti dovranno comunicare alla Regione la volontà di avvalersi della rete inter-Ente e dovranno indicare il soggetto di riferimento gestore della rete inter-Ente.

13. Comunicazioni tra reti di Enti

Al di là dei casi descritti al paragrafo precedente, eventuali necessità di abilitazione di flussi informativi tra host appartenenti a reti di Enti diversi della RUPAR, dovranno essere richiesti al servizio SIDEG dai referenti interessati.

La richiesta dovrà essere specifica e a termine e dovrà essere richiesta in accordo con quanto disposto dall'Art. 3 comma 2 del Protocollo.

14. Coordinamento gestionale del servizio

Il referente informatico dell'Ente, come definito nel Protocollo, può designare dei referenti specialistici per le questioni attinenti alla rete telematica e la sicurezza informatica.

Il referente o i suoi delegati sono responsabili delle seguenti funzioni, meglio dettagliate agli altri paragrafi:

- Effettuazione delle richieste al servizio SIDEG per abilitazioni dei tipi previsti e loro aggiornamento e monitoraggio;
- Interfacciamento con il servizio SIDEG e con il gestore della RUPAR per le questioni inerenti alla progettazione e la configurazione della rete e la sicurezza informatica;
- Conduzione delle reti LAN e degli eventuali collegamenti WAN in gestione all'Ente;
- Collaborazione in caso di emergenza informatica.

Nel caso di reti di raggruppamenti di enti poi connesse alla RUPAR si rende inoltre necessario, da parte degli Enti coinvolti, la segnalazione dei nominativi di uno o più referenti reperibili secondo fasce di orario definite in grado di operare sulla rete inter-Ente che costituirà un "Presidio di gestione".

Il presidio di gestione si ritiene fondamentale, per assicurare la fruibilità dei servizi RUPAR, il coordinamento fra il gestore dell'infrastruttura RUPAR e il gestore della rete inter-Ente. Ciò può avvenire solo qualora siano ben indicate le caratteristiche del presidio (orari, livelli di servizio) e i contatti di riferimento per l'attivazione di interventi tecnici.

15. Responsabilità

Il gestore della RUPAR è responsabile dei servizi erogati in rete e della qualità del collegamento, sino alla porta di interfacciamento con la rete utente degli apparati di terminazione in propria gestione. L'Ente, in caso di attacchi provenienti dalla propria rete, sarà responsabile dei danni eventualmente cagionati alla sicurezza e alla integrità dei sistemi informativi collegati alla RUPAR. In nessun caso possono essere imputati al gestore della RUPAR disservizi

derivanti da malfunzionamenti o carenze di larghezza banda della rete dell'Ente.

16. Facoltà di controllo

Il gestore della RUPAR ha facoltà di eseguire in ogni momento dei controlli all'interno della rete dell'Ente, anche avvalendosi dei codici di accesso che gli sono stati forniti dall'Ente, per verificare la sicurezza della rete e la non-raggiungibilità da parte di soggetti esterni.

Eventuali irregolarità riscontrate dal gestore della RUPAR dovranno essere tempestivamente notificate all'Ente interessato e al servizio SIDEG.

Nell'eseguire i controlli il gestore della RUPAR dovrà avere cura a non violare la privacy e la sicurezza delle informazioni che transitano all'interno della rete dell'Ente, e a non compromettere le prestazioni e la disponibilità della rete stessa.

17. Procedure di emergenza

In presenza di situazioni di emergenza dovute ad incidenti o gravi minacce alla sicurezza informatica, nonché di eventi che pregiudichino gravemente la normale fruizione dei Servizi attraverso la RUPAR, il gestore della RUPAR applica delle procedure che possono comportare, in funzione del caso specifico, limitazioni anche senza preavviso della connettività o restrizioni nell'uso di risorse e servizi informatici per determinate reti o sedi.

Se ritenuto opportuno, il gestore della RUPAR richiede la collaborazione dei Referenti di cui all'Art. 2 comma 2 del Protocollo, che devono fornirla senza riserve.

In caso di adozione di Procedure di emergenza che comportino, solamente per il tempo strettamente indispensabile, il blocco di collegamenti o dell'uso di servizi, il gestore della RUPAR ne dà tempestivamente comunicazione al CERTfvG (o ad eventuale struttura che ne prenda il posto), al servizio SIDEG ed ai Referenti degli Enti connessi alla RUPAR interessati.

Nel caso vi sia stato il blocco di collegamenti o dell'uso di servizi, l'Ente/Utente interessato non potrà vedere ripristinata la situazione preesistente prima di avere eliminato o reso non più pericoloso il programma software o il dispositivo hardware che hanno generato il problema.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'UTILIZZO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO
REGIONALE (S.I.I.R.)**

TRA

la **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** (di seguito "Regione"), con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia 1, codice fiscale n. 80014930327, nella persona del _____, nato a _____ il giorno __/__/____, il quale interviene in nome e per conto della stessa in qualità di Direttore del Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale _____;

il -- (di seguito "Ente"), con sede in -- (--), Via --, codice fiscale n. -, nella persona di --, nato a -- il --, il quale interviene in nome e per conto dello stesso in qualità di --, autorizzato alla stipula del presente atto con --;

di seguito denominate congiuntamente "le Parti".

PREMESSO CHE

- la legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, recante la "Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia", affida alla Regione lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale al fine di favorire (art. 1 comma 1):
 - a. lo sviluppo organico e integrato sul territorio regionale della società dell'informazione in coerenza con il contesto normativo comunitario e nazionale;
 - b. il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni del territorio regionale e la promozione dello sviluppo economico del territorio favorendone la competitività;
 - c. lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l'efficienza e la capacità di servizio delle amministrazioni pubbliche del territorio regionale;
- il Sistema informativo integrato regionale (in breve S.I.I.R.), ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 5, della l.r. 9/2011, è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici di diversi soggetti, tra cui gli Enti Locali, gli Enti Regionali, gli Enti pubblici economici della Regione e gli Enti a finanza derivata dalla Regione e comprende il complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei suddetti soggetti ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti, per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi;
- ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 9/2011, i servizi previsti dal S.I.I.R., in quanto resi nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione sono individuati in apposito "Repertorio", approvato dalla Giunta regionale;
- ai sensi dell'art. 4, comma 6, della l.r. 9/2011, le modalità attuative del Programma Triennale sono disciplinate da protocolli d'intesa stipulati con la Regione;

- ai sensi dell’art. 4, comma 7, della l.r. 9/2011, gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività informatiche finalizzate alla realizzazione di servizi non contemplati dal Repertorio e di interesse comune all’amministrazione regionale e agli enti contraenti gravano pro quota sul bilancio delle rispettive amministrazioni;
- ai sensi dell’art. 5 della l.r. 9/2011, la Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione del S.I.I.R. tramite l’Insiel S.p.A. quale società, a totale capitale pubblico, operante per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione;
- nell’ambito dei servizi erogati gratuitamente in base al presente Protocollo d’Intesa, vi è la necessità di disciplinare i rapporti economici tra le parti in presenza di costi derivanti dall’acquisto di beni di consumo, che devono essere rimborsati dall’Ente che usufruisce del Servizio;
- l’art. 3, comma 1, del “Regolamento per l’accesso, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali”, approvato con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2008, n. 0174/Pres. e successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 018/Pres., stabilisce che l’Amministrazione regionale individua una serie di soggetti produttori di informazioni di carattere ambientale e territoriale che possono essere coinvolti nell’implementazione della banca dati informatica gestita dall’Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali (IRDAT fvg), con i quali, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1991 n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico) e successive modifiche, possono essere avviate procedure per addvenire o aggiornare convenzioni per lo scambio non oneroso di dati di natura cartografica, territoriale e ambientale, al fine di garantire flussi informativi indispensabili per la gestione delle risorse informative che descrivono le conoscenze territoriali;
- in tale ottica la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa comporta anche il diritto alla fruizione dei prodotti e dei servizi di ambito cartografico sopra citato;
- che la Regione ed l’Ente, riconoscendo l’importanza dei Progetti ICT collegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di altre iniziative legate alla programmazione europea o nazionale, ritengono necessario impegnarsi a valutare tutte le possibili forme di collaborazione e partecipazione congiunta a dette iniziative, allo scopo di garantirne l’attuazione nel quadro del S.I.I.R. e nel rispetto dei principi di cui al sopra citato art. 1 comma 1 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9
- che di conseguenza l’Ente, con provvedimento --, n. ----, ha deciso di sottoscrivere il presente Protocollo d’Intesa per accedere ai servizi informatici previsti dal S.I.I.R. ed elencati nel “Repertorio” per l’esercizio delle suddette funzioni.

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente Protocollo d’Intesa disciplina:
 - a. la connessione dell’Ente alla Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR);
 - b. l’utilizzo da parte dell’Ente dei prodotti e dei servizi informatici previsti dal S.I.I.R. ed elencati nel documento “Repertorio”, allegato sub “A” al presente Protocollo;

- c. l'utilizzo da parte dell'Ente dei prodotti e dei servizi di pubblicazione ed interscambio, dei dati di natura cartografica, territoriale ed ambientale previsti nel documento "Servizi IRDAT fvg", allegato sub "B" al presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo d'Intesa disciplina, inoltre, i rapporti economici tra le parti relativamente all'utilizzo dei servizi informatici di cui al documento "Servizi SIIR con oneri a rimborso", allegato sub "C" al presente Protocollo, per i quali è prevista una quota di oneri a rimborso a carico dell'Ente.

Art. 2

Rapporti di collaborazione e referente ICT

1. Per il perseguimento dell'oggetto del Protocollo d'Intesa, le Parti si impegnano a che le rispettive strutture organizzative competenti per le tematiche ICT mantengano continuativamente rapporti di collaborazione con l'obiettivo di:
 - a. monitorare le attività correlate all'attuazione del presente Protocollo d'Intesa;
 - b. monitorare la corretta fruizione ed erogazione dei servizi resi disponibili dalla Regione;
 - c. individuare le iniziative e i progetti congiunti di cui all'art. 8 da realizzare;
 - d. monitorare le fasi di attuazione dei progetti congiunti;
 - e. integrare, ove possibile, i rispettivi sistemi informativi;
 - f. proporre agli organi competenti quanto elaborato e concordato con il Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government;
 - g. rendere disponibili ad altre Amministrazioni Pubbliche quanto realizzato nella logica del riuso.
2. Per il regolare svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo d'Intesa le parti dichiarano che i propri referenti interni e gli indirizzi PEC sono:
 - a. per la Regione: Paolo Agati. PEC: sistemiinformativi@certregione.fvg.it
 - b. per l'Ente: _____ . PEC: _____.

Art. 3

Ruolo della Regione

1. La messa a disposizione da parte della Regione, dei prodotti e dei servizi informatici previsti dal S.I.I.R., avviene a seguito dell'accettazione da parte della Regione stessa della richiesta di utilizzo, di cui al seguente comma 2, presentata dall'Ente.
2. L'Ente richiede l'utilizzo dei prodotti e dei servizi informatici di cui all'art. 1 tramite l'applicativo CRMSIAL accessibile tramite l'Area Riservata del portale delle Autonomie Locali all'indirizzo: https://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/area_riservata/accesso.html, previo accreditamento del proprio referente. L'applicativo stesso consente di monitorare lo stato delle richieste inoltrate.
3. Le procedure per la presentazione della richiesta di accesso ai servizi del S.I.I.R. sono descritte e costantemente aggiornate nel documento "Sistema informativo delle autonomie locali, Ambito servizi e accesso", pubblicato sul Portale delle Autonomie Locali all'indirizzo:

https://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/SIAL/01-SIAL_Ambito_Servizi_Accesso_Documento/

4. La Regione mette a disposizione degli enti un portale informativo all'indirizzo: <http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/SIAL/>, tramite il quale vengono comunicate notizie relative all'attivazione, disattivazione e aggiornamento dei servizi di cui all'art. 1 oppure a iniziative di interesse degli enti, messe in atto da Regione o da realtà di ambito nazionale (AgID, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Autorità per la Cybersecurity Nazionale).

Art. 4 Servizi RUPAR

1. I servizi erogati agli Enti che accedono alla RUPAR, sono i seguenti:
 - a. l'installazione e collaudo del router;
 - b. gli interventi di primo livello sul funzionamento del software di base del router;
 - c. la gestione del collegamento alla RUPAR;
 - d. l'attivazione di protezioni e sicurezze logiche e fisiche.
2. La Regione si riserva la facoltà, anche in relazione all'evoluzione tecnologica dell'ICT, di ampliare o riqualificare la gamma dei servizi relativi alla RUPAR.
3. La connettività alla RUPAR consente all'Ente:
 - a. la trasmissione dei dati su rete geografica secondo gli standard tecnologici attuali;
 - b. l'accesso ad INTERNET e alla propria INTRANET;
 - c. la consultazione di banche dati disponibili in ambito regionale;
 - d. la disponibilità della piattaforma di cooperazione applicativa regionale.
4. I servizi e i prodotti oggetto del presente articolo sono erogati per il tramite di Insiel S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della LR 9/2011.

Art. 5 Prodotti e servizi del "Repertorio"

1. I prodotti e i servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono disponibili nei limiti delle risorse stanziare dalla Regione nei corrispondenti capitoli del Bilancio regionale.
2. L'utilizzo dei servizi di cui al "Repertorio" riguarda la fruizione delle seguenti attività:
 - i.fornitura del software applicativo;
 - ii.installazione ed eventuale reinstallazione:
 1. presso il Data Center regionale;
 2. su apparecchiature dislocate presso la sede dell'Ente;
 3. in centro servizi;
 - iii.manutenzione:
 1. ordinaria;

2. evolutiva del software applicativo in caso di variazioni di legge e/o di subentro di nuove norme e/o di nuovi adempimenti, tali da indurre modifiche, in tutto o in parte, alle funzionalità presenti e già disponibili;

iv.avviamento mediante supporto specialistico nelle fasi iniziali di utilizzo dell'applicazione in produzione;

v.assistenza post avviamento tramite:

1. assistenza telefonica;
2. tele-assistenza;
3. assistenza di II livello;

vi.effettuazione di corsi di prima formazione presso l'Ente o altra idonea sede, nella fase di avviamento dei prodotti e dei servizi informatici erogati;

vii.riproposizione, almeno annuale, dei corsi di formazione per il personale neoassunto o comunque non ancora formato, da effettuarsi con modalità centralizzate o con l'ausilio delle tecnologie di e-learning in modalità on-line e fruibili su supporti istituzionali (intraeell, internet, ecc.);

viii.attivazione delle norme di sicurezza sulle strutture ICT del S.I.I.R. come indicato nell'Allegato sub "A";

ixassicurare la disponibilità dei contenuti delle basi informative per fini diversi da quelli relativi alle funzionalità già previste dal software applicativo messo a disposizione dalla Regione, mediante strumenti per l'accesso agli archivi con prodotti standard concordati;

x.effettuare le conversioni dei dati per passaggio ad analoghe applicazioni non comprese nel "Repertorio", secondo un'organizzazione standard dei dati stessi definita dalla Regione;

xi.mettere a disposizione dell'Ente gli strumenti di monitoraggio.

3. L'eventuale dismissione di moduli applicativi, ancorché nella disponibilità dell'Ente alla data della sottoscrizione del presente atto, verrà concordata tra le Parti.

4. La Regione si riserva la facoltà, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 2 della LR 9/2011, per il tramite di Insiel S.p.A., di:

a. aggiornare i prodotti e i servizi informatici elencati nel "Repertorio" anche al verificarsi di condizioni di opportunità economica e tecnologica che dovessero intervenire nel corso del ciclo di vita del software applicativo o nell'ipotesi di formale unanime richiesta dell'Ente stesso e, più specificatamente:

- i.integrare ed aggiornare i moduli esistenti;
- ii.aggiungere nuovi moduli o prodotti;
- iii.accorpore uno o più moduli esistenti;
- iv.eliminare uno o più moduli obsoleti non più utilizzabili;
- v.eliminare i prodotti o i servizi informatici, con un preavviso di sei mesi.

b. ridefinire gli standard tecnologici e d'ambiente che consentono il funzionamento dei moduli che compongono i prodotti e i servizi erogati, in base all'evoluzione nel settore dell'ICT.

c. integrare il "Repertorio" con quanto prodotto congiuntamente con gli Enti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), o quanto accettato dalla Regione in riuso.

5. I servizi e i prodotti oggetto del presente articolo sono erogati per il tramite di Insiel spa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della LR 9/2011.

Art. 6

Prodotti e servizi informatici in modalità Cloud Computing

1. I servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ove possibile e nei limiti di cui all'articolo 5, comma 1, sono erogati in modalità centralizzata tramite i servizi dei Data Center regionali.
2. I modelli di servizio adottati sono i seguenti:
 - a. "Software as a service" (SaaS) per i prodotti e i servizi previsti nel "Repertorio" (modalità SaaS nativa oppure intermediata da servizi tecnici di Insiel);
 - b. "Infrastructure as a service" (IaaS) per la migrazione di applicazioni non previste a "Repertorio".
3. Il modello di dispiegamento adottato è quello del "Community Cloud".
4. Obiettivo dei servizi di tipo Cloud Computing è quello di spostare il centro elaborativo dell'Ente presso i Data Center regionali con i seguenti vantaggi:
 - a. dismissione di hardware server;
 - b. annullamento dei costi di condizionamento, alimentazione e sistemi di spegnimento;
 - c. annullamento di procedure di acquisto infrastruttura server;
 - d. azzeramento dei costi di acquisto server;
 - e. soluzione del problema del disaster recovery e della continuità operativa;
 - f. riduzione delle necessità di disporre di personale sistemistico;
 - g. possibilità di riutilizzo di spazi utilizzati per ospitare i propri sistemi.
5. L'Ente, in caso di attuazione dei servizi di cui al comma 1, è tenuto a garantire il solo approvvigionamento e la conduzione di:
 - a. sistemi client (pc, stampanti ed altri dispositivi, presso la propria sede);
 - b. rete internet locale delle proprie sedi;
 - c. connettività extra rupa;
 - d. gestione sistemistica dei server virtuali ospitati sull'infrastruttura di virtualizzazione dedicata;
 - e. ogni altra attività non prevista nel "Repertorio".

Art. 7

Servizi IRDAT FVG

1. La Regione e l'Ente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c), si impegnano a favorire la diffusione e l'interscambio dei dati di natura cartografica, territoriale ed ambientale di propria competenza, in coerenza con i principi costitutivi dell'Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia - IRDAT fvg e secondo quanto disciplinato nell'allegato "Servizi IRDAT fvg" sub "B".

2. L'Ente autorizza la Regione a rendere disponibili sulle piattaforme di ricerca, consultazione, visualizzazione e download regionali i Piani Regolatori Generali comunali, gli stradari, la numerazione civica e ogni altro dataset pubblicato sull'infrastruttura IRDAT fvg.

3. I dati e le informazioni di natura cartografica, territoriale ed ambientale pubblicati attraverso l'infrastruttura IRDAT fvg sono rilasciati con la licenza standard attualmente in uso dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. e), della legge regionale 7/2014 e pertanto gli usi consentiti, le condizioni di utilizzo, le garanzie e le responsabilità nell'utilizzo sono quelle disciplinate da tale licenza.

Art. 8 **Progetti Congiunti**

1. La Regione e l'Ente possono stipulare appositi accordi per la realizzazione congiunta di progetti relativi a prodotti e servizi non compresi nel "Repertorio"; i prodotti e servizi così realizzati potranno essere inseriti nel "Repertorio" a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, come previsto dall'art. 5, comma 4, lett. c).

2. Tali prodotti e servizi sono in comproprietà tra Regione ed Ente e possono essere posti a riuso o messi a disposizione di altri Enti su decisione concordata tra le Parti. Ogni altro aspetto, compresa la ripartizione degli oneri tra Ente e Regione, è disciplinato nell'accordo avente ad oggetto il progetto congiunto.

Art. 9 **Servizi con oneri a rimborso**

1. I servizi informatici previsti dall'art. 1, comma 2, e le relative voci di costo che concorrono a definire l'entità del rimborso, sono individuati nel documento "Servizi SIIR con oneri a rimborso", allegato sub "C" al presente Protocollo.

2. L'Ente richiede l'utilizzo di uno dei servizi di cui al comma 1 con le modalità indicate dall'art. 3, commi 2 e 3, avendo cura di indicare, ove presenti, le singole voci di costo interessate e la relativa quantificazione.

3. A seguito dell'approvazione della richiesta, la Regione comunica all'Ente la stima delle spese soggette a rimborso, suddivise per ciascuno dei servizi richiesti, e indica le modalità di pagamento (a conclusione attività, semestrali ecc.). L'Ente conferma alla Regione la correttezza della stima in base alla richiesta di cui al comma 2.

4. Secondo la tempistica indicata nella comunicazione di cui al comma 3, la Regione invia all'Ente una o più note con la quantificazione esatta degli oneri a rimborso.

5. Le parti danno atto che gli oneri a rimborso di cui alla presente convenzione si concretizzano in una provvista finanziaria necessaria a coprire le spese documentate sostenute dalla Regione.

6. L'onere a carico dell'Ente deve essere versato tramite il sistema PagoPA entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle note di cui al comma 4, avendo cura di comunicare nella causale del versamento il capitolo di entrata del bilancio regionale indicato.

Art. 10
Impegni dell'Ente sottoscrittore

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa l'Ente si impegna a:
 - a. segnalare tempestivamente alla Regione eventuali malfunzionamenti e disservizi sui prodotti e servizi informatici elencati nel "Repertorio";
 - b. segnalare eventuali migliorie da apportare ai prodotti ed ai servizi;
 - c. adeguarsi agli standard di interoperabilità;
 - d. effettuare il collegamento alla RUPAR mediante la RPR (rete pubblica regionale in fibra ottica) se la propria sede è prevista nel piano di attivazione RPR, o in sua mancanza, di acquisire a proprie spese un collegamento simmetrico SPC (servizio pubblico di connettività) con larghezza di banda da concordare con la regione;
 - e. sostenere gli oneri relativi al collegamento telematico di backup tramite una connessione SPC nel caso di collegamento primario tramite RPR;
 - f. accreditare il referente informatico indicato all'art. 2, comma 2, sul portale di cui all'art. 3, comma 2, e, ove possibile, nominare e accreditare eventuali referenti specialisti di ogni area applicativa, provvedendo tempestivamente all'aggiornamento di tali informazioni allorquando insorgessero delle variazioni;
 - g. non divulgare alcuno dei contenuti tecnologici di cui venga a conoscenza nell'uso del software applicativo, di base e di ambiente, reso disponibile dalla Regione, salvo per iniziative concordate con la medesima;
 - h. assumersi la responsabilità gestionale degli archivi informatici di esercizio, storici e statistici, compresa la loro sicurezza ed integrità, residenti sul sistema di elaborazione se installato presso la sede dell'Ente stesso;
 - i. non modificare in alcun modo la struttura delle suddette basi informative;
 - j. rispettare le norme sulla tutela del software e della proprietà intellettuale rispetto ai prodotti e servizi informatici utilizzati;
 - k. dotarsi delle risorse informatiche strumentali adatte a conseguire il migliore utilizzo delle procedure software messe a disposizione dalla Regione in conformità agli standard regionali previsti in allegato;
 - l. effettuare la gestione operativa locale;
 - m. monitorare periodicamente il portale di cui all'art. 3, comma 4, al fine di verificare eventuali aggiornamenti rilasciati dalla Regione ai sensi dell'art. 14;
 - n. adempiere a quanto indicato al successivo articolo 11.
2. Il contenuto delle basi informative gestite dall'Ente, tramite le funzionalità del software applicativo messo a disposizione dalla Regione, rimane di proprietà dell'Ente stesso.

Art. 11

Trattamento dei dati personali da parte dell'Ente nell'utilizzo dei prodotti e servizi del S.I.I.R.

1. L'Ente che accede ai servizi del S.I.I.R. è titolare del trattamento di dati personali realizzato attraverso l'utilizzo dei prodotti e servizi del S.I.I.R.

2. L'ente si impegna a nominare, ai sensi dell'articolo 28 GDPR, Insiel S.p.A. quale Responsabile del trattamento dei dati personali di cui al precedente comma, in quanto soggetto per il cui tramite sono erogati i servizi del S.I.I.R. ai sensi della legge regionale 9/2011.

Art. 12

Criteria di ripartizione degli oneri

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 9/2011, gli oneri derivanti dall'utilizzo dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, del presente Protocollo d'Intesa gravano sul bilancio regionale.

Art. 13

Misure di sicurezza e standard

1. L'Ente si impegna a rispettare le modalità e le misure di sicurezza minimali indicate dalla Regione, per la gestione dei sistemi, collegati alla RUPAR, al fine di non esporre a rischi il proprio sistema informatico e quello degli altri utenti del S.I.I.R., collegati alla RUPAR.
2. L'Ente prende atto che le modalità e le misure di sicurezza anzidette in vigore al momento della sottoscrizione della presente convenzione sono quelle descritte nell'Allegato sub "A".
3. Qualora si renda necessario, in relazione all'evoluzione nel settore dell'ICT, apportare aggiornamenti o modifiche alle modalità e alle misure di sicurezza, di cui al comma precedente, la Regione ne darà avviso con le modalità indicate all'art. 14.
4. Le Parti prendono atto dei reciproci standard tecnologici in vigore al momento della sottoscrizione del presente Protocollo.
5. Le Parti, in caso di nuove acquisizioni hardware, si impegnano a perseguire l'aderenza agli standard in vigore in quel momento per favorire il processo di evoluzione ed uniformità dei sistemi.
6. Il mancato adeguamento agli standard concordati da parte dell'Ente, solleverà la Regione da ogni responsabilità in ordine al buon funzionamento dei prodotti e dei servizi del "Repertorio" installato su apparecchiature non conformi agli standard concordati.

Art. 14

Modifiche e Allegati

1. Il presente Protocollo, e relativi allegati, possono essere integrati o modificati unilateralmente dalla Regione ai fini del migliore perseguimento delle finalità previste dal Protocollo stesso, previo avviso pubblicato sul portale di cui all'art. 3, comma 4.
2. Ai fini del presente Protocollo fanno fede le ultime versioni dei documenti "Repertorio", allegato sub "A", Servizi IRDAT fvg", allegato sub "B" e "Servizi SIIR con oneri a rimborso", allegato sub "C" pubblicati sul portale di cui all'art. 3, comma 4.

Art. 15

Foro competente

1. Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione qualsiasi vertenza che dovesse insorgere in sede di interpretazione o attuazione del presente Protocollo d'Intesa.
2. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria è competente il Foro di Trieste.

Art. 16
Durata

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha effetto dal giorno della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2028. Tale termine può essere prorogato per un periodo di un anno, previa espressa e concorde manifestazione di volontà delle Parti, mediante semplice scambio di corrispondenza.
2. L'Ente può recedere dal presente atto dandone formale comunicazione alla Regione da parte del legale rappresentante dell'Ente medesimo, tramite PEC, con almeno 3 mesi di anticipo.

Art. 17
Registrazione e spese contrattuali

1. Il presente Protocollo d'Intesa è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 4 della Tariffa II Parte del D.P.R. 131/1986, a cura e a spese della Parte richiedente.
2. Il presente Protocollo d'Intesa è esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. (SOLO PER I COMUNI e UTI).

oppure

2. Tutti gli altri oneri inerenti e conseguenti al presente atto e segnatamente quelli fiscali sono a carico dell'Ente (PER GLI ENTI PUBBLICI).

Il presente Protocollo d'Intesa, redatto in formato digitale in un unico originale conservato presso la Regione, viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale dalle Parti.

Art. 18
Disposizioni finali

Le Parti dichiarano di aver ricevuto l'informativa per il Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto della normativa vigente.

Per la Regione Friuli Venezia Giulia

F.to --

Per il --

F.to --

Allegato A

Repertorio, collegamento alla RUPAR e misure di Sicurezza

Rif. int. : Allegato A Repertorio 2024-2028 - 20231006.docx
Creatore : Paolo Agati
Ultimo salvataggio : 05/10/2023 15.34.00
Ultima stampa :
Rev. : 3.0
Vers. Prec. :

Indice

Sommario

- 1. Revisioni..... 2**
- 2. Repertorio applicativo 3**
- 3. Collegamento alla RUPAR e Misure di Sicurezza 4**
 - 1. Finalità e ambito di applicazione.....4
 - 2. Misure di sicurezza applicabili.....4
 - 3. Descrizione della RUPAR.....4
 - 4. Gestore della RUPAR4
 - 5. Utilizzatori della RUPAR.....4
 - 6. Scelta del tipo di collegamento 5
 - 7. Collegamento dei dispositivi dell'Ente alla RUPAR..... 5
 - 8. Indirizzamento IP e risoluzione nomi DNS..... 6
 - 9. Collegamento alla rete internet..... 6
 - 10. Accesso remoto alla rete..... 6
 - 11. Reti speciali 6
 - 12. Reti di raggruppamenti o associazioni di Enti..... 7
 - 13. Comunicazioni tra reti di Enti 7
 - 14. Coordinamento gestionale del servizio..... 7
 - 15. Responsabilità 7
 - 16. Facoltà di controllo..... 8
 - 17. Procedure di emergenza..... 8

1. Revisioni

Data	Versione	Autore	Descrizione
29/08/18	00.02	Paolo Agati	Versione edizione 2019-2023
31/10/23	00.03	Paolo Agati	Versione edizione 2024-2028

2. Repertorio applicativo

Il Repertorio applicativo offerto agli Enti consiste nelle seguenti categorie di servizi:

- Contabilità e Finanza
- Entrate, Imposte, Tributi
- Gestione documentale e conservazione
- Gestione pratiche
- Patrimonio
- Popolazione e servizi demografici
- Risorse umane
- Servizi al Cittadino
- Servizi Cloud
- Servizi di Rete
- Servizi ICT per gli Enti
- Sicurezza ICT e privacy
- Territorio
- Trasparenza, pubblicità e open data

3. Collegamento alla RUPAR e Misure di Sicurezza

1. Finalità e ambito di applicazione

La presente sezione riguarda le modalità per il collegamento degli Enti Pubblici alla rete unitaria della pubblica amministrazione regionale – RUPAR con la finalità di garantire la sicurezza dei sistemi informativi degli Enti e di proteggere da accessi non autorizzati tutti gli utenti della rete regionale – RUPAR.

Le seguenti norme si applicano a tutti gli Enti locali della Regione, in qualunque modo connessi alla rete regionale.

2. Misure di sicurezza applicabili

Per garantire la sicurezza dei collegamenti alla RUPAR, gli Enti sottoscrittori si impegnano ad adottare ed implementare le misure di sicurezza indicate nella Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017 dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

3. Descrizione della RUPAR

La Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale del Friuli-Venezia Giulia è una rete intranet costituita da tre livelli:

- rete di backbone,
- rete di aggregazione
- collegamenti di accesso delle singole sedi.

L'infrastruttura è basata sulle connessioni in fibra ottica della RPR (Rete Pubblica Regionale), a cui si integrano collegamenti forniti da Provider esterni per la connessione delle sedi non coperte e per l'interfacciamento con le reti Internet e Infranet nazionale. L'infrastruttura utilizza la tecnologia IP/MPLS, la quale, facendo uso del protocollo IP ed estendendone le funzionalità, permette la realizzazione di reti telematiche di elevate prestazioni capaci di supportare nativamente le VPN, cioè reti intranet logicamente separate distribuite a livello geografico.

La rete MPLS appare ai suoi utilizzatori come una qualunque rete IP, dal momento che il protocollo MPLS e le sue problematiche sono confinate all'interno della rete stessa. Anche questa separazione fisica ma soprattutto logica delle funzioni rende un contributo alla semplicità dell'intera rete permettendo, all'occorrenza, di scindere nettamente le funzioni di gestione del trasporto geografico da quelle di connessione all'utente.

Nel caso della rete RUPAR della Regione Friuli-Venezia Giulia, sono presenti tre ambiti, SIAR, SIAL e SISSR, all'interno dei quali sono implementate, a livello IP/MPLS, le VPN distinte destinate a ciascun Ente o raggruppamento di Enti. La configurazione delle VPN è estremamente flessibile, e permette modifiche in funzione delle variazioni organizzative degli Enti.

Le comunicazioni fra Enti o raggruppamenti di Enti diversi sono possibili attraverso la configurazione di abilitazioni specifiche su di un dispositivo di firewalling (Centro Controllo Traffico o CCT) che controlla i flussi di traffico inter-Ente.

A livello centrale, vengono inoltre erogati i servizi di Data Center (sito principale di Trieste e di DR di Palmanova) e di accesso ad Internet e Infranet.

La rete RPR, oltre alle sedi della RUPAR, fornisce connettività verso Internet alle sedi scolastiche.

4. Gestore della RUPAR

La gestione della rete unitaria della pubblica amministrazione regionale – RUPAR – è affidata dalla Regione alla società in house Insiel s.p.a.; pertanto con il termine “gestore della RUPAR” si intende, nel seguito, la società Insiel s.p.a.

5. Utilizzatori della RUPAR

L'accesso alla RUPAR è consentito esclusivamente ad utenti accreditati che siano:

1. Dipendenti dell'Ente

2. Amministratori dell'Ente
3. Consulenti e dipendenti di società, che svolgono servizi istituzionali per l'Ente.

Non rientrano fra gli utilizzatori della RUPAR:

- Personale di Organizzazioni o Aziende che utilizzano la sede dell'Ente non per fini istituzionali dell'Ente stesso, ad esempio:
 - associazioni culturali;
 - soggetti non-profit;
 - operatori economici che gestiscono servizi comunali, per quanto riguarda finalità che esulano dalle attività specifiche legate al servizio appaltato;
- Cittadini che utilizzino il servizio fvgWiFi tramite un access point installato presso una sede comunale.

6. Scelta del tipo di collegamento

In assenza di collegamento RPR (Rete Pubblica Regionale), la scelta del collegamento più idoneo per interconnettere la sede dell'Ente sarà valutata dal gestore della RUPAR, di concerto con l'Ente interessato. Tali collegamenti potranno essere di proprietà dell'Ente (sia su portante wired che wireless) che noleggiati da un Provider. La scelta sarà fatta tenendo conto delle specifiche esigenze di larghezza di banda, delle tipologie di servizi da dispiegare in rete, dei requisiti di affidabilità e delle attuali offerte di mercato. Il tipo di collegamento prescelto, di norma di tipologia intranet, dovrà essere preventivamente approvato dalla competente direzione della Regione, nella fattispecie il Servizio SIDEG.

Ogni tipologia di connessione potrà prevedere un sistema di backup (ridondanza di apparati e connessioni). Tale collegamento di backup dovrà venir concordato preventivamente con il gestore della RUPAR e approvato dalla competente direzione della Regione, nella fattispecie il Servizio SIDEG.

Gli oneri economici per il raccordo al nodo più vicino della RUPAR ("POP – Point of Presence), quali i costi di manutenzione, nel caso di collegamento di proprietà, il canone della linea, il costo del traffico dati, nonché la gestione della linea stessa, sono a carico dell'Ente. Eventuali oneri per l'acquisto di apparati di interfaccia da dislocare presso l'Ente stesso (router...) sono altresì a carico dell'Ente.

Tutti gli altri oneri per l'utilizzo della rete RUPAR e dei servizi in essa veicolati sono inclusi nei costi della convenzione fra Regione ed Ente.

Il gestore della RUPAR assicura gli SLA previsti solamente sui collegamenti in propria gestione.

Gli SLA sono indicati nel Catalogo dei Servizi allegato al Disciplinare di Servizio tra Regione FVG ed Insiel previsto all'art.9 della L.R. 9/2011.

7. Collegamento dei dispositivi dell'Ente alla RUPAR

L'Ente si fa parte diligente di estendere, attraverso la propria infrastruttura di rete, il collegamento e i servizi di rete offerti dalla RUPAR alle proprie stazioni di lavoro. Al fine di evitare accessi da parte di sistemi e persone non autorizzate alla rete RUPAR si rimanda all'applicazione delle misure di sicurezza AgID di cui alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017. Deve essere implementato il livello 1, obbligatorio per tutte le PA.

In particolare, tutti gli utenti a cui vengono forniti accessi alla rete RUPAR devono essere riconosciuti e identificabili. L'Ente deve, pertanto, attuare tutte le misure che impediscano accessi non identificati. Eventuali disservizi, malfunzionamenti o danni alle infrastrutture tecnologiche o ai dati o risorse appartenenti a elaboratori collegati alla RUPAR o ad Enti ad essa connessi che siano riconducibili come provenienti ad un particolare Ente/utente saranno, pertanto, attribuiti alla responsabilità dello stesso per qualsiasi implicazione civile o penale.

Se la rete è condivisa con altri soggetti diversi dagli Enti locali collegati alla RUPAR (ad esempio: aziende, privati cittadini, eccetera) dovrà essere realizzata una sotto-rete (VLAN) ad uso esclusivo degli Enti collegati alla RUPAR e questa sottorete non dovrà in alcun modo essere accessibile da parte degli altri utenti, i quali non potranno in alcun modo poter accedere alla RUPAR.

8. Indirizzamento IP e risoluzione nomi DNS

Il gestore della RUPAR mantiene il piano di indirizzamento della RUPAR, assegnando agli Enti collegati le reti IP necessarie al funzionamento delle proprie infrastrutture in un'ottica di coordinamento a livello regionale.

L'assegnazione dei singoli IP all'interno di tali reti rimane a carico dell'Ente locale.

Per la risoluzione dei nomi vengono utilizzati i server DNS della RUPAR. Nel caso in cui l'Ente disponga di proprio server DNS, questi ultimi devono essere configurati, d'intesa con il gestore della RUPAR, in modo da utilizzare i server DNS della RUPAR per la risoluzione dei nomi appartenenti ai domini intranet della RUPAR stessa.

9. Collegamento alla rete internet

Il collegamento alla rete internet è un servizio offerto dalla RUPAR. Il collegamento Internet attraverso la RUPAR è protetto contro accessi indesiderati. Può altresì essere "schermato" per impedire la navigazione in siti illegali e/o pericolosi (infetti da virus, phishing, trojan horse...) e controllato da sistemi antivirus. Eventuali eccezioni a tali modalità di controllo, dovute a limitazioni tecniche di particolari servizi o apparati, verranno valutate dal gestore della RUPAR d'intesa con il Servizio SIDEG sulla base delle possibili implicazioni relative alla sicurezza informatica. In ogni caso le eccezioni dovranno essere specifiche, a termine e non avere impatto sulla sicurezza complessiva del sistema. Non sono ammesse richieste generiche. L'attivazione delle eccezioni deve essere richiesta in accordo con quanto disposto dall'Art. 3 comma 2 del Protocollo.

Gli Enti che, in via eccezionale, desiderassero disporre di un proprio ulteriore accesso dedicato ad internet sono tenuti ad avvisare preventivamente il Servizio SIDEG ed il gestore della RUPAR. Tale collegamento dovrà essere adeguatamente protetto ed è onere dell'Ente provvedere ad interporre fra la porta di accesso a internet e la propria rete un sistema di protezione (ad es. firewall) acquisito a carico dell'Ente, le cui caratteristiche dovranno essere concordate con il gestore della RUPAR. È fatto obbligo all'Ente di concedere al gestore della RUPAR, su esplicita richiesta, i codici per accedere in lettura al firewall e controllarne la configurazione.

Nel caso in cui il gestore della RUPAR verificasse la mancata ottemperanza, da parte dell'Ente, alle suddette disposizioni, provvederà a relazionare in merito al servizio SIDEG.

È possibile richiedere al SIDEG l'accesso ad un progetto pilota per l'installazione e configurazione da parte del gestore della RUPAR di un firewall presso l'Ente. Tale firewall potrà essere utilizzato per servizi specifici definiti preliminarmente, permettendo di mantenere un adeguato livello di sicurezza anche mediante la segmentazione della rete dell'Ente. La fattibilità della richiesta, dopo eventuali approfondimenti con l'Ente, verrà valutata dal Servizio SIDEG, sentito il gestore della RUPAR.

10. Accesso remoto alla rete

Fra i servizi messi a disposizione degli Enti collegati alla RUPAR, rientra anche la modalità di accesso remoto in modalità VPN (Client to LAN), limitatamente a utenti identificati e preventivamente autorizzati mediante apposita richiesta. La relativa abilitazione è sempre a termine.

Il gestore della RUPAR non garantisce la qualità *end to end* di questo servizio, quanto a disponibilità e prestazioni, essendo dipendente da fattori esterni alla RUPAR, non direttamente controllabili.

Gli Enti che volessero attivare un proprio servizio VPN all'interno della propria rete dovranno comunicarlo al gestore della RUPAR, come nel caso del sistema di protezione (firewall).

11. Reti speciali

Per il collegamento di dispositivi utilizzati per la gestione ed il controllo di impianti tecnologici e comunque non aventi attinenza con le postazioni di lavoro degli utenti, è opportuno, per motivi di sicurezza e funzionali, utilizzare reti IP separate e controllate da un dispositivo di sicurezza (tipicamente un firewall). Tale esigenza è ancora più stringente nel caso in cui vi siano dispositivi gestiti o mantenuti da Aziende esterne, anche mediante l'utilizzo di collegamenti remoti.

Nel caso dei sistemi di videosorveglianza, è prevista l'assegnazione di reti IP dedicate da parte del gestore della RUPAR, anche per permettere la futura interconnessione di tali sistemi a livello regionale.

Al fine di evitare disfunzioni nella fruizione dei servizi SIAL da parte degli utenti, gli host delle reti speciali di norma non

potranno utilizzare più del 30% della banda trasmissiva del collegamento RPR/RUPAR della sede.

12. Reti di raggruppamenti o associazioni di Enti

In caso di raggruppamenti o associazioni di Enti che mettano in comune la gestione delle proprie reti, si applicheranno alla rete inter-Ente tutte le norme di sicurezza in vigore per i collegamenti di un singolo Ente, in particolare per quanto riguarda i collegamenti ad internet e gli accessi remoti in modalità VPN.

Nel caso di associazioni o raggruppamenti di Enti, la visibilità fra le reti degli Enti stessi è ottenuta a livello di RPR/RUPAR configurando opportunamente i parametri IP/MPLS dei collegamenti interessati.

I referenti interessati dovranno comunicare eventuali variazioni dell'elenco degli Enti appartenenti all'associazione/raggruppamento e collaborare con il gestore della RUPAR per permettere l'introduzione delle modifiche necessarie alla configurazione della rete.

Nel caso di gestione autonoma, è altresì richiesto, prima della connessione della rete inter-Ente alla RUPAR, di fornire al gestore della RUPAR, che informerà la Regione, il progetto della rete, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche e alle misure di sicurezza prescelte. La Regione tramite il gestore della RUPAR può eventualmente fornire prescrizioni e richiedere modifiche del progetto. Nel caso in cui ciascun Ente utilizzi la rete inter-Ente anche come porta di accesso alla RUPAR, ovvero si utilizza un unico raccordo alla RUPAR condiviso fra tutti gli Enti connessi alla rete inter-Ente, gli Enti dovranno comunicare alla Regione la volontà di avvalersi della rete inter-Ente e dovranno indicare il soggetto di riferimento gestore della rete inter-Ente.

13. Comunicazioni tra reti di Enti

Al di là dei casi descritti al paragrafo precedente, eventuali necessità di abilitazione di flussi informativi tra host appartenenti a reti di Enti diversi della RUPAR, dovranno essere richiesti al servizio SIDEG dai referenti interessati.

La richiesta dovrà essere specifica e a termine e dovrà essere richiesta in accordo con quanto disposto dall'Art. 3 comma 2 del Protocollo.

14. Coordinamento gestionale del servizio

Il referente informatico dell'Ente, come definito nel Protocollo, può designare dei referenti specialistici per le questioni attinenti alla rete telematica e la sicurezza informatica.

Il referente o i suoi delegati sono responsabili delle seguenti funzioni, meglio dettagliate agli altri paragrafi:

- Effettuazione delle richieste al servizio SIDEG per abilitazioni dei tipi previsti e loro aggiornamento e monitoraggio;
- Interfacciamento con il servizio SIDEG e con il gestore della RUPAR per le questioni inerenti alla progettazione e la configurazione della rete e la sicurezza informatica;
- Conduzione delle reti LAN e degli eventuali collegamenti WAN in gestione all'Ente;
- Collaborazione in caso di emergenza informatica.

Nel caso di reti di raggruppamenti di enti poi connesse alla RUPAR si rende inoltre necessario, da parte degli Enti coinvolti, la segnalazione dei nominativi di uno o più referenti reperibili secondo fasce di orario definite in grado di operare sulla rete inter-Ente che costituirà un "Presidio di gestione".

Il presidio di gestione si ritiene fondamentale, per assicurare la fruibilità dei servizi RUPAR, il coordinamento fra il gestore dell'infrastruttura RUPAR e il gestore della rete inter-Ente. Ciò può avvenire solo qualora siano ben indicate le caratteristiche del presidio (orari, livelli di servizio) e i contatti di riferimento per l'attivazione di interventi tecnici.

15. Responsabilità

Il gestore della RUPAR è responsabile dei servizi erogati in rete e della qualità del collegamento, sino alla porta di interfacciamento con la rete utente degli apparati di terminazione in propria gestione. L'Ente, in caso di attacchi provenienti dalla propria rete, sarà responsabile dei danni eventualmente cagionati alla sicurezza e alla integrità dei sistemi informativi collegati alla RUPAR. In nessun caso possono essere imputati al gestore della RUPAR disservizi

derivanti da malfunzionamenti o carenze di larghezza banda della rete dell'Ente.

16. Facoltà di controllo

Il gestore della RUPAR ha facoltà di eseguire in ogni momento dei controlli all'interno della rete dell'Ente, anche avvalendosi dei codici di accesso che gli sono stati forniti dall'Ente, per verificare la sicurezza della rete e la non-raggiungibilità da parte di soggetti esterni.

Eventuali irregolarità riscontrate dal gestore della RUPAR dovranno essere tempestivamente notificate all'Ente interessato e al servizio SIDE G.

Nell'eseguire i controlli il gestore della RUPAR dovrà avere cura a non violare la privacy e la sicurezza delle informazioni che transitano all'interno della rete dell'Ente, e a non compromettere le prestazioni e la disponibilità della rete stessa.

17. Procedure di emergenza

In presenza di situazioni di emergenza dovute ad incidenti o gravi minacce alla sicurezza informatica, nonché di eventi che pregiudichino gravemente la normale fruizione dei Servizi attraverso la RUPAR, il gestore della RUPAR applica delle procedure che possono comportare, in funzione del caso specifico, limitazioni anche senza preavviso della connettività o restrizioni nell'uso di risorse e servizi informatici per determinate reti o sedi.

Se ritenuto opportuno, il gestore della RUPAR richiede la collaborazione dei Referenti di cui all'Art. 2 comma 2 del Protocollo, che devono fornirla senza riserve.

In caso di adozione di Procedure di emergenza che comportino, solamente per il tempo strettamente indispensabile, il blocco di collegamenti o dell'uso di servizi, il gestore della RUPAR ne dà tempestivamente comunicazione al CERTfvG (o ad eventuale struttura che ne prenda il posto), al servizio SIDE G ed ai Referenti degli Enti connessi alla RUPAR interessati.

Nel caso vi sia stato il blocco di collegamenti o dell'uso di servizi, l'Ente/Utente interessato non potrà vedere ripristinata la situazione preesistente prima di avere eliminato o reso non più pericoloso il programma software o il dispositivo hardware che hanno generato il problema.

Servizi IRDAT fvg

Revisione: 4.0

Data: 20230926

Revisore: Paolo Agati, Marco Lunardis

Art.1. Infrastruttura Regionale Dati Ambientali e Territoriali IRDAT fvg

1. Al fine di favorire l'accesso alle informazioni e l'interscambio dei dati geografici in ambito regionale, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia gestisce l'*Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia* (IRDAT fvg). L'Infrastruttura regionale mette a disposizione degli Enti locali e dei soggetti produttori di dati geografici strumenti software, servizi e protocolli operativi per supportare la pubblicazione e l'interscambio delle informazioni in ambito intra ed inter-istituzionale.
2. I soggetti produttori di informazioni geografiche possono concorrere alla creazione di una base integrata di conoscenze per il territorio regionale, pubblicando e rendendo disponibili i dati di propria competenza, secondo le modalità e gli strumenti definiti nell'*Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali*.
3. Per dare visibilità e favorire l'accesso ai dati di natura cartografica, territoriale ed ambientale prodotti in ambito regionale, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, tra i servizi connessi a IRDAT fvg, ha attivato sul proprio portale web il *Catalogo regionale dei dati ambientali e territoriali*, le cui funzionalità consentono a chiunque la ricerca, la consultazione dei metadati, la visualizzazione su piattaforma geografica WebGIS, e lo scarico dei dati medesimi, ove previsto dai rispettivi titolari.

Art.2. Diffusione e interscambio dei dati

1. La Regione e il soggetto contraente si impegnano a favorire la diffusione e l'interscambio dei dati di natura cartografica, territoriale ed ambientale di propria competenza, in coerenza con i principi costitutivi di IRDAT fvg, avvalendosi degli strumenti e dei servizi per l'interscambio informativo resi disponibili dall'Infrastruttura regionale, o, qualora venissero utilizzati strumenti e servizi diversi, si impegnano a garantire il rispetto degli standard e dei requisiti di interoperabilità definiti in ambito IRDAT fvg.
2. I piani regolatori generali comunali, gli stradari e la numerazione civica georeferenziata nella loro componente geografica e alfanumerica, costituiscono dataset di primario interesse strategico regionale.
3. Gli enti che usufruiscono dei servizi a Repertorio SIAL di cui all'Allegato sub "A" del Protocollo d'Intesa per le prestazioni di servizi forniti nell'ambito del Sistema Informativo Integrato Regionale (SIIR) per la strutturazione e la pubblicazione su Web dei propri Piani Regolatori Generali Comunali (PRGC) Informatizzati, autorizzano la Regione a rendere disponibili i suddetti PRGC anche sulle piattaforme di ricerca, consultazione, visualizzazione e download regionali, nel rispetto di quanto disciplinato dal successivo Art. 4 comma 1. Analogamente, gli Enti che usufruiscono dei servizi a Repertorio SIAL di cui all'Allegato sub "A" del Protocollo d'Intesa per le prestazioni di servizi forniti nell'ambito del Sistema Informativo Integrato Regionale (SIIR) per la georeferenziazione della numerazione civica e degli stradari, autorizzano la Regione ad inserire i suddetti dati nel Master Data Regionale della Numerazione Civica e a renderli disponibili sulle piattaforme di ricerca, consultazione, visualizzazione e download regionali, nel rispetto di quanto disciplinato dal successivo Art. 4 comma 1.
4. Qualora il soggetto contraente o l'Amministrazione regionale non utilizzassero i servizi per l'interscambio di cui al precedente comma 1, per determinate categorie di dati, i due soggetti contraenti possono, ai fini dell'inserimento nei reciproci Sistemi Informativi Territoriali, richiedere la fornitura diretta dei dati di natura cartografica, territoriale e ambientale di competenza dell'altro soggetto contraente, nei formati informatici opportuni.
5. I soggetti contraenti si impegnano a fornire tempestivamente i dati richiesti di cui ai commi precedenti, su opportuni supporti informatici o per via telematica.

6. Al fine di inibire l'accessibilità delle informazioni ai soggetti non autorizzati, i soggetti contraenti, all'atto della consegna dei dati cui ai commi precedenti, dichiarano il livello di disponibilità delle stesse.
7. I formati di interscambio relativi ai dati di cui ai commi precedenti verranno concordati nelle sedi opportune all'atto delle richieste di trasmissione.

Art.3. Accesso agli strumenti e ai servizi IRDAT fvg

1. La sottoscrizione del *Protocollo d'Intesa per le prestazioni di servizi forniti nell'ambito del Sistema Informativo Integrato Regionale (SIIR)*, di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, consente al soggetto contraente di usufruire, a titolo non oneroso, dei servizi di pubblicazione ed interscambio dei dati territoriali (Catalogo, Web Services ecc.) messi a disposizione dalla Regione, con riferimento ai protocolli operativi definiti in ambito IRDAT fvg.
2. I contenuti, gli strumenti e le procedure di interscambio dei dati sono definiti nel contesto dell'*Infrastruttura Regionale di dati Ambientali e Territoriali* (IRDAT fvg). La Regione si impegna a comunicare le informazioni inerenti i servizi attivati, o in corso di attivazione, attraverso la pubblicazione di notizie ed istruzioni, per l'accesso ai servizi stessi da parte dei soggetti convenzionati, sul portale web regionale e sul portale delle autonomie locali.
3. I principali servizi attivi sul portale regionale sono il *Catalogo dei dati ambientali e territoriali* e la *Piattaforma WebGIS* denominata *Eaglefvg*. I soggetti convenzionati possono accedere al servizio di pubblicazione delle banche dati georeferenziate di propria competenza mediante richiesta alla struttura regionale competente. Le informazioni relative ai servizi messi a disposizione sono reperibili sul portale web regionale all'url:
 - <https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/conoscere-ambiente-territorio/>

Art.4. Utilizzo delle informazioni

1. I dati e le informazioni di natura cartografica, territoriale ed ambientale pubblicati attraverso i servizi IRDAT fvg messi a disposizione dalla Regione sono rilasciati con la licenza standard attualmente in uso dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. e), della legge regionale 7/2014 e pertanto gli usi consentiti, le condizioni di utilizzo, le garanzie e le responsabilità nell'utilizzo sono quelle disciplinate da tale licenza.
2. La responsabilità sul contenuto, sulla qualità e sul livello di aggiornamento dei dati e metadati prodotti dal soggetto contraente e pubblicati nel contesto IRDAT fvg rimangono a carico del titolare del dato stesso;
3. La definizione del criterio di utilizzo da parte di soggetti terzi dei dati di cui all'Art. 2 comma 3 rimane in capo al titolare del dato stesso.

Art.5. Applicazioni GIS regionali

1. Il soggetto contraente può richiedere alla Regione l'attivazione a titolo gratuito dei servizi elencati nella categoria "Territorio" del "Repertorio", allegato sub "A" al *Protocollo d'Intesa per le prestazioni di servizi forniti nell'ambito del Sistema Informativo Integrato Regionale (SIIR)*.
2. In alcuni casi, per l'attivazione di nuove licenze legate ai servizi/applicazioni di cui al punto 1. può essere necessaria la connessione dell'Ente richiedente alla rete RUPAR. Eventuali installazioni per postazioni di

lavoro locali non collegate alla RUPAR saranno generalmente rifiutate, salvo casi particolari opportunamente motivati e singolarmente valutati.

3. L'attivazione di alcuni tipi di licenze software avviene in modalità "concorrente" attraverso un sistema di monitoraggio via rete. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è sollevata da ogni responsabilità nel caso in cui la concorrente attivazione su rete di tutte le licenze disponibili generi fenomeni di saturazione che possono impedire il normale utilizzo dei software installati.

4. Le richieste di attivazione dei servizi di cui al punto 1. devono essere inoltrate all'Amministrazione regionale con le modalità previste all'art. 2, comma 3, del *Protocollo d'Intesa per le prestazioni di servizi forniti nell'ambito del Sistema Informativo Integrato Regionale (SIIR)*.

SERVIZI S.I.I.R. CON ONERI A RIMBORSO

1. Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione in materia di tributi locali

1. *Premessa*

La Regione, nell'ambito della Legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 e del conseguente Protocollo di Intesa per l'erogazione dei servizi del S.I.I.R., prevede la possibilità di erogare un servizio di elaborazione tributaria a favore dei Comuni che abbiano sottoscritto il sopra citato Protocollo d'Intesa e che utilizzano la soluzione "Ascot Web Tributi".

Il servizio di elaborazione tributaria può essere richiesto attraverso il portale delle autonomie locali – area riservata – Crmsial richiesta attivazione prodotto alla voce:

- "Tributi – Servizio stampa e imbustamento"

2. *Attività previste nel Servizio:*

- Definizione e realizzazione del certificato Ascot contenenti i dati anagrafici e contabili dei contribuenti per il tributo TASI/TARI/IMU/ILIA;
- Elaborazione dei dati TASI/TARI/IMU/ILIA e controllo validità dei risultati;
- Esecuzione delle nuove funzioni di produzione dei file di stampa;
- Controllo, stampa, imbustamento e spedizione dei documenti.

3. *Suddivisione attività*

Le attività realizzate si dividono in:

Attività in carico dell'Ente:

- 1) Definizione dei certificati Ascot sia per le lettere di accompagnamento sia per i modelli F24, (con supporto tecnico della linea Ascot Tributi).
- 2) Elaborazione dei dati TASI/TARI/IMU/ILIA e controllo validità dei risultati;

Attività in carico a Regione:

- 1) Invio del preventivo di spesa;
- 2) Esecuzione delle nuove funzioni di produzione dei file di stampa;
- 3) Controllo, stampa, imbustamento e spedizione dei documenti;

4. Costi stampa, imbustamento e spedizione in Italia

La peculiare caratteristica del Servizio prevede la spedizione tramite servizi postali delle buste prodotte. La Regione invia all'Ente, per ogni richiesta di stampa e postalizzazione, un preventivo di spesa. Il costo a rimborso presunto relativo alla spedizione, a carico dell'Ente locale, è correlato al peso della singola busta ed è il seguente:

- fino a 20 gr € 0,550
- per pesi oltre i 20 gr e fino a 50 gr € 1,020

La carta da utilizzare per i sistemi di imbustamento automatico deve avere il peso di 80gr/m2.

Il costo a rimborso presunto relativo al materiale cartaceo (buste e fogli), a carico dell'Ente locale, è il seguente:

- ogni singola busta 0,1830 € per buste fino a 2 fogli A4 fronte retro;
- ogni singola busta 0,2196 € per buste fino a 3 fogli A4 fronte retro;
- ogni singola busta 0,0366 € per ogni ulteriore foglio A4 aggiuntivo;

Le voci relative ai costi di busta, carta e francobollo possono subire delle variazioni, pertanto, si evidenzia che per questi fa fede l'ultima versione del documento "Servizi SIIR con oneri a rimborso" pubblicata sul portale delle Autonomie Locali, nella sezione dedicata al SIAL, all'indirizzo: <http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/SIAL>.

Al termine delle attività di stampa, imbustamento e spedizione la Regione invierà all'Ente, per ogni richiesta del servizio, un rendiconto di spesa con le spese effettivamente sostenute.

Spedizioni all'estero

Per quanto riguarda la spedizione delle buste all'estero, si fa presente che il bollo è superiore alla cifra qui indicata. Pertanto, le differenze fra bollo Italia, bollo Europa, bollo extra Europa, verranno comunicate al termine della attività di imbustamento e spedizione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE